

## SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE E UTILIZZARE IL LOGO/MARCHIO DEL PARCO

### Tipologie di attività

#### 1. ADERENTI CETS

##### 1 A) Sottoscrittori di azioni CETS – Fase 1

Amministrazioni Pubbliche, associazioni e altri operatori privati che si impegnino a adottare i Temi Chiave della Carta Europea per il Turismo Sostenibile ed a contribuire alla concretizzazione della Strategia per lo Sviluppo del Turismo Sostenibile nell'Area CETS del Parco Regionale dei Colli Euganei attraverso un proprio impegno nel Piano delle Azioni approvato da Europarc Federation. Di seguito, il banner con i loghi uniti Parco ed Europarc:



##### 1 B) Operatori turistici certificati CETS – Fase 2

Strutture ricettive e operatori per le professioni turistiche che rispettino i Requisiti Obbligatori per l'ottenimento della CETS – Fase 2, secondo il Sistema di Adesione Locale stabilito dall'Ente Parco (approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 77 del 25/07/2017) e convalidato da Federparchi-Europarc Italia, si impegnino nel miglioramento continuo attraverso un Programma di Azioni triennale e abbiano sottoscritto un Accordo di Collaborazione con l'Ente Parco.

1) *Strutture ricettive alberghiere (art. 24 LR 14 giugno 2013 n. 11):*

- a) alberghi o hotel;
- b) villaggi-albergo;
- c) residenze turistico-alberghiere;
- d) alberghi diffusi.

2) *Strutture ricettive all'aperto (art. 26 LR 14 giugno 2013 n. 11):*

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

3) *Strutture ricettive complementari (art. 27 LR 14 giugno 2013 n. 11)*

- a) alloggi turistici;
- b) case per vacanze;
- c) unità abitative ammobiliate;
- d) bed & breakfast;
- e) rifugi alpini.

5) *Imprese agrituristiche (art. 25 L.R. 28/2012):*

- a) agriturismo;
- b) pescaturismo;
- c) ittiturismo;
- d) turismo rurale.

5) *Professioni turistiche (L.R. 33/2002 e L. 4/2013):*

- a) accompagnatore turistico;
- b) animatore turistico;
- c) guida turistica;
- d) guida naturalistico ambientale.

Di seguito, il banner con i loghi uniti Parco ed Europarc:



## **2 - Operatori del settore agricolo ed agroalimentare:**

- a) consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari;
- b) organizzazioni di produttori agricoli;
- c) produttori agricoli singoli e associati;
- d) imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

### **Condizioni specifiche relative al punto 2**

Gli operatori individuati possono utilizzare il marchio dell'Ente parco solo ed esclusivamente sui prodotti agricoli ed agroalimentari certificati secondo uno dei seguenti sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario, nazionale o regionale e per i quali è prevista l'indicazione dell'origine in etichetta:

- DOP e IGP (regolamento UE 1151/2012) a condizione che non vi siano conflitti con le specifiche normative di settore e con i relativi disciplinari di produzione;
- Specialità tradizionale garantita STG;
- agricoltura biologica (regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008 succ. mod. e int.);
- vini DOP e vini DOCG-DOC (Reg. to UE n. 1308/2013) \*;
- Marchio QV della LR n. 12/2001 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità";
- IG bevande spiritose di cui al Reg.to (CE) n. 110/2008;
- altri sistemi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano (SQNPI – L.3/2011 e SQNZ – DM 4/3/2011).

\*Per il settore vitivinicolo il marchio del Parco è concesso esclusivamente per le produzioni certificate a D.O. "Colli Euganei", "Colli Euganei Fior d'Arancio e/o Fior d'Arancio Colli Euganei" e che le sopradescritte produzioni, per cui si richiede l'utilizzo del marchio del Parco, sono state ottenute all'interno del territorio di competenza dell'Ente Parco.

Per l'eventuale inserimento del marchio dell'Ente parco valgono in ogni caso in modo esclusivo:

- a. le condizioni di produzione, trasformazione e confezionamento stabilite dai singoli disciplinari di produzione o delle relative normative;
- b. le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- c. i controlli e le verifiche effettuate dagli organismi accreditati ai sensi dei sistemi di certificazione riconosciuti dalle normative vigenti.
- d. l'uso del marchio è concesso per la durata di due (2) anni dall'atto di rilascio. L'autorizzazione d'uso potrà essere rinnovata, sulla base della presentazione di una nuova richiesta. Allo scadere dell'autorizzazione, o previa richiesta formale da parte dell'Ente Parco, verrà richiesto un breve report delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti mediante l'utilizzo del marchio del Parco.